

Due questioni ricorrenti in sede di omologazione di cooperative: istituzione di sedi secondarie ed oggetto sociale plurimo.

Giurisprudenza Italiana, n. 2, 1 febbraio 1990, p. PAG1155

Nota a sentenza di Vidiri Guido

Riferimenti

Corte d'Appello Bari, 16 maggio 1989

Corte d'Appello Bari, 16 maggio 1989

1. Il decreto annotato offre lo spunto per brevi considerazioni su alcuni problemi che sorgono di frequente in sede di omologa dell'atto costitutivo di cooperative, il primo dei quali attiene alla validità di clausole statutarie regolanti la futura istituzione di sedi secondarie[1].

Il Tribunale di Lucera, chiamato a pronunciarsi sulla omologabilità di una cooperativa il cui statuto devolveva al consiglio di amministrazione il potere di deliberare «l'istituzione di sedi secondarie, filiali, agenzie, e rappresentanze», ha negato la richiesta omologazione sul presupposto che si versasse in una materia comportante una modifica dell'atto costitutivo, come tale di esclusiva competenza dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2365 c. c., cui rinvia il disposto dell'art. 2516 c. c.[2].

La Corte d'appello di Bari, in sede di gravame, è pervenuta ad opposte conclusioni, incentrando il proprio *iter* argomentativo soprattutto sulle seguenti asserzioni: a) l'istituzione di sedi secondarie attiene a profili organizzativi dell'impresa sociale e non della struttura sociale; non tocca quindi, se non indirettamente, l'assetto dei rapporti che i soci definiscono in sede di costituzione della società; b) l'istituzione di sedi secondarie è soggetta ad apposito regime pubblicitario distinto da quello previsto in generale per la modifica dell'atto costitutivo (artt. 2299 e 2330, ultimo comma, c. c.), a dimostrazione della chiara volontà legislativa di differenziare le due ipotesi[3].

Il decreto in esame, pur sorretto da ampia motivazione, fa sorgere però notevoli perplessità sia perché non appaiono del tutto convincenti le ragioni su cui si fonda sia perché risultano trascurate argomentazioni di particolare rilievo ai fini della decisione.

2. Sulla istituzione delle sedi secondarie e sulla individuazione dell'organo competente a deliberare si riscontra in dottrina un ventaglio di opinioni, delle quali è opportuno dar conto.

Un primo indirizzo, sulla premessa che ricorre una modifica dell'atto costitutivo ogni volta che si innovi in relazione ad un qualsiasi elemento in esso indicato, riconosce l'esclusiva competenza in materia all'assemblea straordinaria[4].

In tale ottica, l'istituzione di eventuali sedi secondarie non può essere devoluta ad altri organi societari (assemblea ordinaria, consiglio di amministrazione, ecc.) perché la delega dei poteri dell'assemblea straordinaria è consentita solo nei casi tassativamente previsti dagli artt. 2443 (attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di un anno) e 2450 c. c. (devoluzione della nomina del liquidatore all'assemblea, salva però una diversa disposizione dell'atto costitutivo)[5].

Un opposto indirizzo, basandosi invece sul rilievo «che l'art. 2299 disciplina la pubblicità da dare alla costituzione di nuove sedi in modo autonomo rispetto alla disciplina, dettata nel successivo art. 2300 per la modifica dell'atto costitutivo», e rinvenendo in tale duplicità di regolamentazione «l'intenzione del legislatore di non considerare l'istituzione di nuove sedi delibera modificativa dell'atto costitutivo», riconosce la competenza nella materia in esame all'assemblea ordinaria dei soci, la cui

decisione non abbisogna di omologazione da parte del tribunale[6].

Tra tali opposti indirizzi si collocano tesi intermedie che pervengono a più articolate soluzioni.

Così una opinione dottrina sostiene che allorché l'istituzione di eventuali sedi secondarie sia già prevista nello statuto, la competenza relativa può essere dell'assemblea ordinaria o degli organi amministrativi. All'opposto, allorché si proceda nel silenzio del contratto sociale, «l'istituzione di filiali potrebbe essere ammessa, ma solo a seguito di delibera dell'assemblea in seduta straordinaria, trattandosi di modifica dello statuto»[7].

Un ultimo orientamento infine - sul presupposto che la sede secondaria costituisca elemento dell'atto costitutivo solo se istituita coevamente alla stipulazione del contratto sociale - ritiene che ricorra una modifica statutaria solo nel caso in cui si proceda a sopprimere una sede secondaria già indicata nell'atto costitutivo e non invece quando si deliberi l'apertura di una sede secondaria [8] che, per concretizzare un semplice atto di gestione, è di competenza dell'organo amministrativo[9].

A nostro avviso, le clausole statutarie di società di capitali che demandano all'organo amministrativo o all'assemblea ordinaria la competenza a deliberare sulle sedi secondarie sono nulle, e pertanto insuscettibili di omologazione, perché in contrasto con la cogente normativa che attribuisce all'assemblea straordinaria la competenza in tema di modificazioni dell'atto costitutivo[10].

Siffatta soluzione va accolta non soltanto per la soppressione di sedi secondarie indicate nell'atto costitutivo ma anche per la loro istituzione nel corso della vita della società. Come è stato osservato, a mente dell'art. 2328, n. 2, c. c., e delle analoghe norme dettate per le società di capitali (vedi artt. 2464 e 2475, n. 2, c. c.), la sede secondaria costituisce per sua natura materia dell'atto costitutivo, sicché anche l'introduzione *ex novo* di tale sede costituisce per ciò stesso modifica di quella clausola dell'atto costitutivo che la prevede, sia che ne contemplasse già altre sia che non ne contemplasse affatto[11].

Né vale addurre in contrario che l'istituzione di una nuova sede (o la sua soppressione) non costituisce un avvenimento capace di modificare la struttura societaria, di incidere sui relativi rapporti e di ledere gli interessi dei soci trattandosi di una semplice «modifica» di modesto rilievo[12].

La sede secondaria è caratterizzata, da un lato, nei rapporti interni da una autonomia organizzativa (seppure con il rispetto della dipendenza economica-amministrativa dall'imprenditore) e, dall'altro, nei rapporti esterni dalla stabile preposizione di un rappresentante (artt. 2197 e 2299 c. c.) con libertà d'azione (seppure entro un determinato grado di decisione), sicché l'attività devoluta a detta sede formando parte integrante dal punto di vista economico dell'attività sviluppata dalla sede centrale costituisce un diverso modo di atteggiarsi dell'organizzazione e, conseguentemente, della struttura che trae la sua forza normativa dall'atto costitutivo (contratto e statuto)[13].

Nei paesi a capitalismo avanzato, caratterizzati dall'intercomunicabilità dei mercati, si assiste sempre più frequentemente, segnatamente nelle fasi di espansione economica, ad articolazioni dell'attività imprenditoriale diffuse nel territorio, improntate ad una estesa autonomia e con attività produttive non di rado differenziate, sicché l'apertura di nuove sedi viene sempre più spesso ad acquisire una notevole rilevanza sì da influenzare direttamente oltre che la gestione complessiva dell'impresa anche le sue fortune economiche. Realtà fattuale questa che ha trovato riconoscimento sul piano normativo, come è attestato dall'estensione di numerose norme dello statuto dei lavoratori anche alle sedi secondarie aventi determinati *standards* occupazionali (cfr. art. 15 L. 20 maggio 1970, n. 300), a significativa riprova della rilevanza che detti sedi vengono ad assumere sul piano socio-economico nel panorama complessivo delle relazioni industriali[14].

Nella soluzione della tematica in esame non vale neppure il richiamo al diverso regime di pubblicità previsto per la società in nome collettivo dagli artt. 2999 e 2300 c. c., al fine di dedurre - sulla base della previsione nella prima norma (cui demanda il disposto dell'art. 2330, ultimo comma, c. c.) «di una denuncia e non di una vera e propria iscrizione» - che la creazione di sedi secondarie non rappresenta

«una modificazione in senso tecnico dello statuto»[15]. Si è correttamente obiettato in contrario che la denuncia dell'istituzione della sede secondaria all'ufficio del registro del luogo ove è costituita la società è strumentale rispetto alla iscrizione, in quanto non si riesce ad assegnare ad essa altra giustificazione se non quella di rappresentare il mezzo necessario per far conoscere la nuova sede al suddetto ufficio che, ricevutane notizia, provvederà alla relativa iscrizione[16].

Un ulteriore argomento a sostegno della tesi seguita nel decreto annotato si è rinvenuto nella lettera dell'art. 2506 c. c.

Si è infatti ipotizzato che tale norma, con l'imporre alle società estere che stabiliscono in Italia una sede secondaria, il deposito (previa omologa) e l'iscrizione dell'atto costitutivo presso il registro delle imprese, richiederebbe *a contrariis* per le società italiane che istituiscono sedi secondarie minori formalità[17]. Una simile opzione interpretativa trascura però di attribuire il dovuto rilievo all'art. 2197 c. c. Questa norma, con il riservare, per quanto riguarda le sedi secondarie, una eguale regolamentazione agli imprenditori con sede principale in Italia ed all'estero (2° e 3° comma), induce invece a ritenere che il summenzionato art. 2506 c. c. costituisca applicazione del principio generale diretto a prescrivere per ogni ipotesi di istituzione di sedi secondarie identiche formalità attestanti il ricorrere di una modifica dell'atto costitutivo.

3. Il decreto annotato ha inoltre riconosciuto l'omologabilità di una cooperativa avente ad oggetto una molteplicità di attività tra loro diversificate ed eterogenee, sempre che ciascuna di esse sia determinata con sufficiente chiarezza «in modo da consentire al singolo socio o al terzo contraente una congrua cognizione dei limiti entro i quali può spaziare lo svolgimento dell'attività ed il compimento dei singoli atti».

Anche su tale punto il provvedimento in esame suscita giustificate perplessità non risultando esaustive e convincenti le ragioni che lo sorreggono.

La giurisprudenza ha più volte dichiarato l'illegittimità dell'oggetto sociale comprendente attività economiche eterogenee[18], ed ha altresì ribadito la non omologabilità dell'atto costitutivo in presenza di qualifiche formali disparate dei soci e di un oggetto privo di collegamento obiettivo e funzionale con le attività svolte dai soci[19].

Ed anche quando in sede di omologa si è acconsentito all'indicazione di un oggetto plurimo si è contestualmente richiesto che la pluralità dei settori merceologici costituente il campo di operatività della cooperativa non sia talmente vasta, diversificata ed eterogenea da renderne sostanzialmente priva di significato l'indicazione e solamente apparente la determinazione[20].

Orbene, anche se non è vietato alle società assumere come oggetto una pluralità di attività, non è tuttavia consentito che tali attività si presentino tra loro disaggregate, prive di contiguità e di qualsiasi collegamento funzionale.

In tali casi si finisce infatti per rendere lo stesso soggetto sociale vago, incerto, e scarsamente intelligibile, e del tutto problematica l'individuazione di quali tra le tante e diverse attività sia stata decisiva nella formazione della volontà dei soci[21].

Ma al di là di quanto detto, in relazione alle cooperative non può prescindere da più specifiche considerazioni.

È *communis opinio* che il controllo giudiziario sulle cooperative debba investire tra gli altri elementi dell'atto costitutivo e dello statuto anche quello della presenza dello scopo mutualistico (e degli elementi strutturali che ne denotano l'esistenza)[22]. È stato a tale riguardo evidenziato che la disposizione dell'art. 2125, 2° comma, c. c., vista con riferimento alla fase costitutiva, vieta l'omologazione di società che, pure qualificandosi cooperative, siano prive dello scopo mutualistico[23].

È a tutti noto come sul significato di mutualità e sull'essenza dell'impresa cooperativa si sia sviluppato

un ampio dibattito in buona misura alimentato dalla tendenza legislativa diretta a ridisegnare la nozione stessa di mutualità ed a fare della cooperativa, come si è efficacemente detto, una «mera struttura» o un «contenitore *omnibus*» [24].

Nel corso di tale dibattito si è anche sottolineato come la mutualità cooperativa costituisca «una realtà mutevole, per molti versi contraddittoria, in ogni caso saldamente calata con i piedi nella storia della società e della economia contemporanea»[25], e come sia in atto il tentativo di aggiornare la macchina cooperativa all'esigenza di mercato si da renderla competitiva[26].

Un simile tentativo non si è spinto però sino ad annullare la funzione qualificante della cooperativa, storicamente strutturata in modo da assorbire e stemperare le spinte esclusivamente egoistiche ed individualistiche dei soci. Il permanere di valori ideologici e di solidarietà sociale - pur nell'acquisizione di vantaggi attraverso il superamento dell'intermediazione del terzo imprenditore - segna ancor oggi l'elemento di differenziazione con l'impresa privata lucrativa ed impedisce - diversamente da quanto sempre più frequentemente accade nelle società di capitali - il sorgere di scontri tra contrapposti interessi categoriali e gruppi di potere, finalizzati all'acquisizione di posizioni egemoniche nella gestione dell'impresa.

A ben vedere una logica di disincentivazione di ogni forma di conflittualità non è certo estranea al disposto dell'art. 23 del D. L. C. P. S. 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dalla L. 17 febbraio 1971, n. 127, che con il richiedere la presenza nei soci di ben precisi requisiti soggettivi ed uno stretto collegamento tra detti requisiti e l'attività sociale agevola una effettiva cooperazione tra i soci attraverso il loro diretto ed immediato coinvolgimento nello specifico settore nel quale la cooperativa è chiamata a svolgere la propria attività[27].

Ed è agevole rilevare come invece la presenza di scopi sociali eterogenei, diversi ed inconciliabili tra loro, e la molteplicità dei settori di intervento possano determinare all'interno della società posizioni contrastanti ed il sorgere di interessi confliggenti, con il conseguente pericolo di sostituire alla «mutualità» una effettiva «conflittualità» e di rendere così possibile una strumentalizzazione dell'impresa per fini diversida quelli istituzionali[28]. La Corte d'appello di Bari nell'omologare la costituzione di una cooperativa il cui statuto elencava ben 37 attività sociali tra loro «diversificate» ed «eterogenee» non poteva pertanto limitarsi ad osservare che tutte dette attività erano «determinate o determinabili» e «si prestavano ad essere esercitate in forma mutualistica». Doveva invece chiarire se il numero veramente eccessivo delle attività indicate nello statuto (che andavano da quella propria della cooperazione edilizia ad altre varie caratterizzanti le cooperative di lavoro) non finisse per rendere indeterminato lo stesso oggetto sociale. Doveva infine accertare se le suddette attività - lungi dal collocarsi all'interno di un unico e coordinato (seppur complesso) programma economico, capace di armonizzare e soddisfare gli interessi di tutti i soci - si presentassero inconciliabili tra loro si da rendere problematico il perseguimento di una effettiva cooperazione a fini mutualistici, che non può ridursi a mero concetto privo di qualsiasi concreto significato[29].

Note:

[1] Sulla istituzione di sedi secondarie nelle società di capitali in dottrina vedi per tutti A. LEVI, *L'istituzione di una sede secondaria dis.p.a. modifica l'atto costitutivo?*, in *Giur. Comm.*, 1979, II, 591; A. PRIVITERA, *Istituzione di sedi secondarie nelle società di capitali*, in *Vita Notar.*, 1983, 1551.

[2] Per questo indirizzo vedi tra i giudici di merito, mancando in tema pronunce della Cassazione: Trib. Torino, 27 ottobre 1978 e App. Milano, 19 gennaio 1979, in *Giur. Comm.*, 1979, II, 591; App. Milano, 13 giugno 1983, in *Vita Notar.*, 1983, 1551; Trib. Bari, 26 settembre 1983, *ivi*, 1984, 1010; Trib. Torino, 8 marzo 1984, in *Giur. piemontese*, 1984, 693; Trib. Milano, 18 gennaio 1985, in *Società*, 1985, 741; Trib. Cosenza, 10 luglio 1985, *ivi*, 1985, 1200; Trib. Ascoli Piceno, 17 marzo 1987, *ivi*, 1987, 957; Trib. Sala Consilina, 10 maggio 1988, App. Salerno, 5 luglio 1988 e Trib. Cassino, 27 luglio 1988, *ivi*, 1989, 59.

[3] Per l'assunto secondo cui l'istituzione di sedi secondarie non importa modifica dell'atto costitutivo sicché la relativa

delibera può essere adottata anche dall'organo assembleare cfr. in giurisprudenza Trib. Torino, 1986, in *Giur. Comm.*, 1986, II, 868.

[4] Ritengono in dottrina che l'istituzione di sedi secondarie importi modifica dell'atto costitutivo: G. MINERVINI, *Gli amministratori di società per azioni*, Milano, 1956, 236; A. GIULIANI, *La pubblicità delle imprese negli adempimenti notarili*, in *Riv. Notar.*, 1966, 462 e segg.; G. F. CONDÒ, *Istituzione di sedi secondarie di società*, in *Rotondino*, 1975, 739 e segg.; A. GIORDANO, *Istituzione di sedi secondarie*, in *Riv. Notar.*, 1979, 352.

[5] In questi sensi cfr. A. GIORDANO, *op. cit.*, 353.

[6] In tali termini cfr. U. BELVISO, *La nomina degli institori nelle società commerciali*, in *Riv. Società*, 1965, 557 e segg.; *ib.*, *L'institore*, Napoli, 1966, 222 e segg.

Esclude che l'istituzione di sedi secondarie costituisca modifica dell'atto costitutivo ed afferma la competenza in materia dell'organo amministrativo senza necessità di delega da parte dell'assemblea: L. BARASSI jr., *La istituzione di sedi secondarie*, in *Rolandino*, 1962, 12.

[7] Così W. D'AVANZO, voce «Filiale», in *Noviss. Dig. it.*, VII, Torino, 1957, 301 e segg.

[8] In tali sensi G. TANTINI, *Le modificazioni dell'atto costitutivo nella società per azioni*, Padova, 1973, 23 e 91 cui adde A. LEVI, *op. cit.*, 591 e segg.

[9] Cfr. ancora A. LEVI, *op. cit.*, 596-597.

[10] Cfr. in questi sensi tra le altre Trib. Treviso, 31 luglio 1982, in *Società*, 1983, 493; Trib. Milano, 18 gennaio 1985, *ivi*, 1985, 741; Trib. Ascoli Piceno, 17 marzo 1987, *cit.*

Ritiene vizio invalidante lo statuto la contrarietà di una sua clausola a norme imperative di legge (quale sarebbe quella che assegnasse alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle modifiche dell'atto costitutivo): G. COTTINO, voce «Società (diritto vigente): Società per azioni», in *Noviss. Dig. it.*, XVII, Torino, 1970, 586.

[11] Così testualmente L. GIACCARDI MARMO, *Istituzione di sedi secondarie*, in *Riv. Notar.*, 1979, II, 349 e segg. cui adde A. GIORDANO, *op. e loc. cit.*, e più recentemente F. GALGANO, *Le società per azioni*, in *Trattato di diritto commerciale e diritto pubblico dell'economia*, Padova, 1984, 79, nota 9, il quale osserva che sono tecnicamente modificazioni dell'atto costitutivo non solo le «alterazioni di questo» ma anche le deliberazioni che implicino deroga alle norme dispositive di legge regolatrici del contratto di società.

[12] In questi precisi termini cfr. A. LEVI, *op. cit.*, 594.

[13] Così App. Milano, 19 gennaio 1979, in *Giur. Comm.*, 1979 II, 591.

[14] Sull'ambito applicativo della **L. 20 maggio 1970, n. 300**, vedi per tutti in dottrina R. FLAMMIA, in *Commentario dello statuto dei lavoratori* diretto da U. Prosperetti, II, Milano, 1975, 1151 e segg.; G. GHEZZI-U. ROMAGNOLI, *Il diritto sindacale*, Bologna, 1982, 109 e segg.

[15] Cfr. al riguardo F. PADOVINI, *L'istituzione di sede secondaria*, in *Società*, 1983, 18-19.

[16] Cfr. sul punto V. SALAFIA, *L'istituzione delle sedi secondarie nelle società di capitali*, in *Società*, 1983, 880-881, il quale aggiunge come comunque non valga nella tematica in esame richiamarsi ad un differenziato regime di pubblicità in quanto il legislatore ben può avere immaginato diverse forme per gli atti modificativi senza che il diverso grado di pubblicità tolga nulla all'efficacia modificativa.

[17] Per tale argomentazione vedi A. LEVI, *op. cit.*, 596.

[18] Cfr. fra le altre Trib. Udine, 15 febbraio 1984, in *Dir. Fall.*, 1984, II, 493; Trib. Napoli, 15 gennaio 1985, in *Foro It.*, 1986, I, 259; Trib. Ascoli Piceno, 1° agosto 1985, in *Foro It.*, 1986, I, 1076; Trib. Udine, 11 marzo 1986, in *Società*, 1986, 649; Trib. Udine, 30 aprile 1986, in *Foro It.*, 1986, I, 2656; Trib. Ascoli Piceno, 17 marzo 1987, in *Società*, 1987, 957; Trib. Genova, 29 marzo 1988, in *Giur. Comm.*, 1989, II, 449, con nota di R. DABORMIDA.

Sul punto v. anche MARNETTO-VIGNAZIA, *Dalla giurisprudenza onoraria di un Tribunale di merito: spunti e riflessioni su temi societari*, in *Giur. It.*, 1989, IV, 449.

[19] Cfr. Trib. Ascoli Piceno, 1° agosto 1985, *cit.*

[20] In questi sensi App. Genova, 24 giugno 1988, in *Riv. Notar.*, 1988, II, 1381.

[21] È opinione ampiamente diffusa che il dettato dell'art. 1346 c. c. non possa non valere anche per il contratto di

società, e che conseguentemente l'oggetto sociale debba essere «determinato e determinabile». Sul punto cfr. G. FRÈ, *Società per azioni*, in *Comm. cod. civ.* a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna/Roma, 1982, 61, nonché l'esauriente rassegna di G. SPATAZZA, *Le società per azioni*, I, in *Giur. sist. civ. e comm.* fondata da W. Bigiavi, Torino, 1984, 25 e segg.

[22]Cfr. al riguardo T. ASCARELLI, *Riflessioni in tema di consorzi, mutue, associazioni e società*, in *Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.*, 1953, 331; P. VERRUCOLI, *La società cooperativa*, Milano, 1958, 230; S. GATTI, in *Atti del Convegno di studio sulle cooperative* (Alessandria, 1981), Milano, 1982, 125 e segg.; A. BASSI, *Oggetto sociale e requisiti dei soci nell'ambito del controllo giudiziario sulla costituzione di società cooperative*, in *Giur. Comm.*, 1987, II, 120 e segg.

[23]Cfr. sul punto B. CARBONI, *Le imprese cooperative e le mutue assicuratrici*, in *Trattato di dir. priv.* diretto da P. Rescigno, 17, Torino, 1985, 450; A. BASSI, *op. cit.*, 121 e segg.

[24]Cfr. sul punto G. MINERVINI, *Intervento al Convegno su «La nuova disciplina dei consorzi»*, in *Giur. Comm.*, 1978, I, 303 e segg.; ID., *Cooperazione e mutualità nei progetti di riforma*, *ivi*, 1979, I, 799 e segg.

Per l'affermazione che la **L. 28 febbraio 1986, n. 44**, tratta le cooperative e le società di capitali quasi fossero strumenti fungibili agli stessi fini, e che già in precedenza la **L. 19 marzo 1983, n. 72**, consentendo la partecipazione di cooperative in società di capitale, costituisse indice di una commistione di diverse funzioni, vedi S. LANDOLFI, *Costituzione e trasformazione delle cooperative*, in *Società*, 1988, 917.

[25]In questi testuali termini G. COTTINO, *Diritto commerciale*, I, 2, Padova, 1987, 24.

Sull'essenza della mutualità nelle cooperative cfr. per tutti G. OPPO, *L'essenza della società cooperativa e gli studi recenti*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1959, I, 369 e segg. e le monografie di L. FPAOLUCCI, *La mutualità nelle cooperative*, Milano, 1974 ed A. BASSI, *Cooperative e mutualità*, Napoli, 1976.

[26]Sottolinea G. COTTINO, *op. cit.*, 34, che sul piano operativo l'impresa cooperativa viene così a porsi sulla falsariga e subisce certe distorsioni, anche se non tutte, dell'impresa capitalistica (assenteismo dei soci ed accentuata fetta di potere riservata agli amministratori; formazione di tecnocratie e di gruppi di controllo; autopetpetuazione dei dirigenti).

[27]Sulla previsione legislativa del possesso da parte dei soci della cooperativa di particolari requisiti vedi da ultimo A. BASSI, *Oggetto sociale*, *cit.*, 120 e segg.; A. DE SANCTIS RICCIARDONE, *Cooperativa di lavoro e qualifica professionale dei soci*, in *Giur. Comm.*, 1988, II, 961.

[28]Sottolinea G. CABRAS, *Concetto di mutualità*, in *Società*, 1988, 913, come il particolare collegamento che si instaura nelle cooperative tra struttura organizzativa e scopo perseguito, in relazione all'oggetto sociale ed alle prestazioni mutualistiche, esprime il modo con cui, in concreto, l'impresa è rivolta a favore dei soci. L'A. aggiunge anche che in questa destinazione dell'attività sociale intesa come gestione di servizio, sta la caratteristica essenziale delle cooperative e la loro distinzione dalle altre società.

Per analoghe considerazioni cfr. in giurisprudenza Trib. Cassino, 9 aprile 1987, in *Giur. Comm.*, 1989, II, 325, secondo cui l'impresa mutualistica si caratterizza per il fatto di essere diretta a soddisfare, in modo unitario, identici o analoghi bisogni economici dei partecipanti al rapporto mutualistico.

[29]Per l'opinione, largamente condivisa, secondo cui lo scopo mutualistico deve continuarsi a porre come elemento caratterizzante le cooperative, cfr. da ultimo R. RORDORF, *Osservazioni in margine al concetto di mutualità*, in *Società*, 1988, 916, cui *adde* G. CABRAS, *op. e loc. cit.*, il quale sottolinea come si debba evitare il rischio che le cooperative diventino una figura anacronistica ed inutilizzabile, senza però che la mutualità venga ad essere ridotta ad un nome vano privo di contenuto.